

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile

Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- 1) dott. Ferdinando Luciano Pierucci presidente
 - 2) dott. Francesca Altrui consigliere
 - 3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxx di Ruolo Generale degli affari contenziosi

PROMOSSA DA

BANCA, società beneficiaria originata dalla scissione parziale di **BANCA 1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, già **BANCA 0**, e **BANCA INCORPORANTE**, società incorporante **BANCA 1**, rappresentate e difese dagli Avvocati (omissis) e (omissis), elettivamente domiciliate nel di loro studio in (omissis), attrice appellante

CONTRO

B(omissis) e B(omissis), rappresentati e difesi all'Abg. (omissis) e dall'Avv. (omissis) del Foro di (omissis), elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in (omissis), convenuti appellati

AVVERSO

la sentenza definitiva n. xxx, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona del Dr. Luca Ponzillo, nel proc. n. xxxx R.G. pubblicata il 11.03.2021, la quale ha rigettato tutte le domande della **BANCA 1** nei confronti degli attori, ha rigettato tutte le domande riconvenzionali di B(omissis) e Bu(omissis) nei confronti della **BANCA 1**, compensando integralmente le spese di lite.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Appellanti: si riportano all'atto di citazione in appello e contestano la comparsa di costituzione avversaria nonché contestano l'appello incidentale in essa spiegato e le avverse deduzioni confidando nel rigetto del medesimo poiché infondato in fatto e in diritto.

voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto - in riforma parziale della sentenza n. xxxx1 emessa in data 4-11/03/2021 dal Tribunale di Terni, Giudice Dott. Ponzillo, all'esito del giudizio R.G. xxxx - accertare e dichiarare che le società **BANCA S.p.A.** e **BANCA INCORPORANTE**, sono creditrici in solido, nei confronti dei condebitori solidali Signori B(omissis) e B(omissis), della somma di € 568.673,58 oltre interessi al tasso di mora del Prime Rate d'Istituto, e, per l'effetto, condannare gli appellati B(omissis) e B(omissis) al pagamento in solido della suddetta somma, in favore delle società appellanti in via solidale, con conferma della sentenza di primo grado nelle parti non impugnate ed in particolare nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale svolta dai Sig.ri B(omissis) e B(omissis), con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Appellati: Rigettare il gravame interposto dalle società **BANCA S.p.a.** e **BANCA INCORPORANTE** e confermare la sentenza n.236/2021 del Tribunale di Terni nella parte in cui, al punto n.1) del dispositivo, ha respinto le domande svolte dalla **BANCA 1 S.p.a.**;

- Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, al punto n.2) del dispositivo, ha respinto le domande risarcitorie svolte dai Sigg.ri B(omissis) e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello incidentale, condannare le società **BANCA S.p.a.** e **BANCA INCORPORANTE** a corrispondere ai Sigg.ri B(omissis) e B(omissis), a titolo di risarcimento dei danni a questi ultimi causati dall'illegittimo operato e comportamento della prima, così come descritto in narrativa, la somma di € 450.000,00 o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa.

- Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.

SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Con atto di citazione ritualmente notificato davanti al Tribunale di Terni Angelo B(omissis) e B(omissis) riassumevano ex art. 50 c.p.c. il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo n. xxx, inizialmente instaurato davanti al Tribunale di Perugia e concluso con la revoca del decreto e la declaratoria d'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Terni.

Avverso il decreto, con cui era stato loro ingiunto il pagamento di euro 568.673,58, oltre interessi e spese in favore della **BANCA 1** a titolo di saldo passivo di conto corrente n. 330/2578, allegavano che il 29 maggio 2007 era stata loro concessa un'apertura di credito per Euro 100.000,00 e un finanziamento in valuta non finalizzato per ulteriori Euro 800.000,00 con mandato di vendita dei valori mobiliari a garanzia (docc. nn. 3-4-5).

Gli affidamenti erano garantiti da un mandato irrevocabile alla banca a vendere i titoli sino al limite di Euro 1.300.000,00 costituente il 45% in più rispetto al valore degli affidamenti (doc. n. 3). Inoltre a garanzia del credito gli esponenti avevano depositato in pegno i titoli.

La banca aveva quindi il diritto-dovere di vendere e incassare il prezzo riveniente dai titoli non appena il loro valore fosse sceso sotto tale soglia.

A seguito della crisi finanziaria del 2008, i titoli subivano un grave deprezzamento, di cui era responsabile la **BANCA 1**, la quale:

- aveva impedito al Sig. B(omissis) e alla Sig.ra B(omissis) di vendere i titoli nel momento in cui le borse mondiali iniziavano a manifestare i primi problemi e i titoli avevano ancora un valore superiore a quello dell'affidamento;
- non aveva eseguito il mandato irrevocabile all'incasso, in quanto non aveva venduto i titoli quando iniziarono a scendere sotto la soglia di Euro 1.300.000,00 e dopo che erano scesi al di sotto del valore dell'affidamento (Euro 874.091,27 al 23.2.2008), ma li vendette nel Dicembre 2008, per un controvalore di euro 350.000,00.

Inoltre, senza alcun preavviso e arbitrariamente la banca aveva comunicato il proprio recesso dal contratto di conto corrente e di apertura, trattenendo il ricavo ottenuto a parziale compensazione del maggior credito vantato (docc. nn.10-11-12).

Il comportamento della banca appariva pertanto censurabile sotto due profili:

- la vendita tardiva dei titoli, che aveva determinato il saldo passivo di Euro 568.673,58 sul conto corrente n. xxxx (doc. n.15);
- Il recesso arbitrario dal contratto e la richiesta di rientro, comunicati all'improvviso (docc. nn.10-11-12).

Il pregiudizio economico si sarebbe articolato: a) nella differenza tra il finanziamento ricevuto e il controvalore realizzabile nel Gennaio 2008, per euro 350.000,00. b) nel pregiudizio subito per la impossibilità di investire in titoli, anche a seguito della segnalazione alla Centrale dei Rischi, con conseguente danno alla reputazione, per euro 100.000,00.

Concludevano chiedendo al Tribunale: di dichiarare che nulla era dovuto e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la **BANCA 1 S.p.a.** a corrispondere ai Sigg.ri B(omissis) e B(omissis), a titolo di risarcimento dei danni, la somma di Euro 450.000,00 o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa.

La **BANCA 1** si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto, rilevando:

- a) che il mandato all'incasso non la obbligava a vendere i titoli o a controllarne il valore, in quanto l'art. 3 del contratto prevedeva un mandato all'incasso del controvalore, e non alla gestione.
- b) la banca non aveva impedito la vendita dei titoli, e in particolare il 16.1.2008 aveva consentito alla vendita, ma fu il B(omissis) a cambiare idea;
- c) il rischio di svalutazione dei titoli non poteva gravare sulla banca;
- d) il recesso del 18.11.2008 era legittimo in quanto conforme all'art. 11 del contratto, il quale prevedeva che sia la banca che il cliente potessero recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di un giorno.

Concludeva per il rigetto della opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

La causa veniva istruita con documenti, l'interrogatorio formale del Sig. B(omissis) e prove testimoniali, all'esito delle quali veniva pronunciata la sentenza, la quale rigettava la domanda della **BANCA 1** e le domande riconvenzionali degli opposenti.

Secondo il primo giudice, posto che il finanziamento era garantito da un mandato a vendere i valori mobiliari sino al limite di euro 1.300.000,00, la banca avrebbe dovuto attivarsi per evitare che i finanziamenti subissero dei pregiudizi.

Erano peraltro infondate anche le domande riconvenzionali degli attori opposti in quanto, in assenza di una specifica individuazione dei titoli ceduti in garanzia e delle rispettive quotazioni, risultavano indeterminate. Non poteva pertanto neppure disporsi una consulenza tecnica d'ufficio.

La **BANCA** ha interposto tempestivamente appello con atto di citazione notificato il 27.09.2021 per l'udienza del 15.1.2022, fondato sui seguenti motivi: a) Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 1362, 1703 c.c., 1845 e 1850 c.c., per avere erroneamente interpretato il contratto di mandato a vendere valori mobiliari e le norme di legge di riferimento. b) Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 116 cpc per avere erroneamente ed ingiustamente ritenuto inutilizzabili e inammissibili le prove testimoniali.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti appellati, i quali hanno concluso per il rigetto del gravame e proposto appello incidentale.

Circa l'appello della **BANCA** hanno rilevato che il mandato irrevocabile all'incasso autorizzava la banca a trattenere le somme riscosse, e che la cessione dei crediti dati dal controvalore della vendita dei titoli configurava una cessione pro soluto e non pro solvendo. Il soddisfacimento dei crediti della banca sarebbe potuto avvenire esclusivamente in base al mandato irrevocabile all'incasso dei titoli, e non aggredendo il patrimonio dei debitori.

Stante il vincolo sui titoli, la banca risultava responsabile per non averne consentito la vendita, quando agli inizi del 2008, in concomitanza coi primi segnali di crisi finanziaria, i clienti decisero di vendere i titoli azionari per evitare la pesante perdita. La banca aveva comunque il potere/dovere unilaterale di vendere i titoli dati in garanzia. Pertanto avrebbe potuto (e dovuto) vendere di propria iniziativa i titoli azionari e salvaguardare così le proprie ragioni di credito e il patrimonio dei clienti.

Nell'appello incidentale i convenuti sostengono che il primo giudice ha a torto rigettato la domanda risarcitoria, ritenuta generica per mancata specificazione dei titoli e delle rispettive quotazioni. I titoli concessi in garanzia risultano infatti indicati nella documentazione prodotta dalla **BANCA 1 S.p.a.**

Circa il danno ripropongono quindi la domanda di risarcimento del danno del primo grado per complessivi euro 451.000,00.

Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 16.3.2023, la causa è stata spedita in decisione.

La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'impugnazione principale è fondata. Deve essere invece respinto l'appello incidentale. 1) L'appello principale. La violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli articoli 1362, 1703 c.c., 1845 e 1850 c.c., per avere erroneamente e ingiustamente interpretato il contratto di mandato a vendere valori mobiliari e le norme di legge di riferimento. Sulla violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 116 cpc per avere erroneamente ed ingiustamente ritenuto inutilizzabili e inammissibili le prove testimoniali.

Il **PRIMO MOTIVO** dell'appello principale censura la sentenza, in quanto ha interpretato in modo errato il contratto, che secondo l'art. 1362 c.c., deve essere interpretato in base alla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e tenuto conto del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione.

Il Tribunale ha in sostanza ritenuto che il mandato irrevocabile all'incasso rientrasse nel mandato a gestire ed amministrare detti titoli. Al contrario esso assolveva esclusivamente a una funzione di garanzia, in quanto il titolare dei crediti derivanti dalla vendita dei titoli restava sempre il debitore.

Pertanto, pur avendo la possibilità di farlo, la banca non era obbligata a vendere i titoli, anche in presenza di una loro diminuzione di valore, sia in quanto il mandato a vendere era subordinato al reintegro della garanzia da parte del debitore, come previsto dall'art. 3, sia per il concreto atteggiarsi del rapporto, in base al quale il Sig. B(omissis) aveva sempre potuto gestire i titoli autonomamente.

Circa la costituzione del pegno gli appellanti affermano che si trattava di una concessione di garanzia che non aveva mai intaccato il potere di gestione dei convenuti appellati. Di fatto i titoli non potevano

ritenersi vincolati, in quanto il B(omissis) era sempre stato libero di venderli in qualunque momento, avendo la banca aderito a tali richieste.

Tanto è che nell'ipotesi di riduzione della garanzia per diminuzione del prezzo, l'art. 3 del contratto di mandato prevedeva o la integrazione di essa con altri titoli, o la corrispondente riduzione proporzionale dell'affidamento, ma non l'obbligo di vendere i titoli da parte della banca.

In particolare:

- dalle prove per testi e dai documenti è emerso che il 16.1.2008 il Sig. B(omissis) aveva chiesto l'autorizzazione a vendere alcuni titoli per il controvalore di 300.000 o 400.000 euro, con l'autorizzazione concessa nel tempo di quattro ore. Ma il B(omissis) decise poi di non vendere e attendere condizioni più favorevoli.

- dall'estratto conto titoli risulta che un mese e mezzo dopo il convenuto appellato otteneva l'accesso all'internet trading banking, con cui poteva provvedere a vendere da solo e senza autorizzazione i titoli.

- Nei primi mesi di Marzo, giugno e luglio 2008 la banca chiese al B(omissis) di coprire lo scoperto di conto corrente e il finanziamento mediante la vendita dei titoli, ma il B(omissis) respinse la richiesta, preferendo attendere la ripresa dei mercati. - Nel Novembre 2008 la banca si vide costretta a chiedere il rientro delle esposizioni debitorie, e in assenza di risposta vendette i titoli per ripianare lo scoperto del conto, che da euro 871.993,31 era passato a euro 568.673,58, ovvero il credito per cui è causa. Gli appellanti concludono quindi per la condanna dei convenuti appellati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 568.773,58.

La critica del secondo motivo prospetta la violazione dell'art. 116 c.p.c., a norma del quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Dalle prove testimoniali, convergenti con le produzioni documentali, emerge che il 16.1.2008 BANCA I aveva autorizzato la vendita dei titoli, e il B(omissis) non avrebbe avuto neppure necessità della autorizzazione, ove l'operazione non avesse superato la soglia di garanzia di euro 1.300.000.

Il motivo è fondato.

1.1 Il Tribunale di Terni, con motivazione sintetica, ha ritenuto che il finanziamento era "assistito da un mandato a vendere valori mobiliari a garanzia sino al limite di euro 1.300.000,00, ne consegue che era in facoltà della banca anche nel proprio interesse quantomeno contenere e preservare il valore di realizzo dei titoli dati in garanzia nei limiti dei concessi affidamenti".

Tale interpretazione non è persuasiva.

I contratti di finanziamento, comprensivi di un'apertura di credito di 100.000,00 euro e un finanziamento di 800.000,00, erano garantiti da mandato alla banca a vendere valori mobiliari, incassandone il controvalore. A tali operazioni si aggiungeva la costituzione di un pegno sui titoli a garanzia di un finanziamento di euro 40.000,00.

Le condizioni generali del mandato non prevedono espressamente un obbligo della Banca di vendere i titoli o di controllare l'andamento delle quotazioni di borsa.

In dettaglio il mandato autorizzava la banca a vendere i valori mobiliari, a garanzia delle operazioni suddette sino al limite di euro 1.300.000,00; [...J ad esigere ed incassare, anche mediante girata pure per quietanza di titoli a noi intestati o girati, tutte le somme dovute in dipendenza del credito derivante dai valori mobiliari da me/noi già consegnativi o contabilizzati, anche in futuro, a mio/nostro nome ed immessi in deposito amministrato presso di voi [...] Su detti titoli, siete sin da ora autorizzati a compiere ogni formalità necessaria per la realizzazione degli stessi dando per rato e valido tutto il vostro operato, restando inteso che il suddetto mandato è senza corrispettivo. Siete inoltre autorizzati a trattenere presso di voi, sino a concorrenza delle vostre esposizioni, le somme riscosse.

- le Condizioni generali prevedono all'art. 1 (Riscossione delle somme) che le somme da incassare in dipendenza del mandato sono riscosse dalla banca, anche nel proprio interesse [...J, mentre all'art. 2 (Destinazione delle somme incassate) prevedono che le somme incassate dalla banca in virtù del mandato sono portate a estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito vantata dalla banca stessa.

- L'art. 3 (Valore dei titoli e diminuzione della garanzia) prevede che il valore dei titoli all'atto del mandato a vendere è stabilito di comune accordo fra le parti, tenendo conto, per i titoli quotati, dei prezzi correnti. Qualora il valore dei titoli oggetto del mandato a vendere abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quanto stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca, il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del

credito concesso – la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantivo, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore. Da tali clausole si evince che il mandato autorizzava la banca a tali operazioni, senza obbligarla tuttavia ad incassare le somme e di attivarsi per la riscossione del controvalore dei titoli, nè a controllarne l'andamento e le fluttuazioni di valore.

La facoltatività della vendita e l'assenza di un dovere di controllo delle quotazioni da parte della banca risultano peraltro avvalorate dal fatto che nel corso del rapporto il Sig. B(omissis), addetto al settore in quanto promotore finanziario, poté mantenere la facoltà di gestione dei titoli. Egli era quindi perfettamente in grado di verificarne i prezzi e, come hanno confermato le prove orali, avrebbe potuto decidere se e quando venderli.

Tale potere di gestione da parte del mandante era il riflesso pratico della titolarità del credito al controvalore di vendita, del quale per giurisprudenza consolidata il mandante all'incasso conserva la titolarità (Cass. 3602 del 1993). Anche quando sia in rem propriam, il mandato irrevocabile all'incasso conferisce infatti al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva e il diritto ad esigerlo (Cass. n. 22277 del 2017; Cass. n. 763 del 2016), anche se le parti abbiano previsto la compensazione volontaria tra i crediti riscossi per conto del mandante e quanto dovuto da quest'ultimo al mandatario (Cass. 16299 del 2009; Cass. 15225 del 2007). In linea con tale assunto, nella giurisprudenza di merito (Corte di appello di Bologna n. Bologna del 31.01.2019 n. 336) si è affermato che il mandato all'incasso attribuisce all'istituto di credito l'incarico a riscuotere somme, senza tuttavia comportare in capo alla banca nessun obbligo di attivarsi per la riscossione del credito e/o garanzia ulteriore. Il mandato persegue infatti la finalità dell'estinzione dei debiti verso il mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità dei medesimi diritti, realizzata con la loro cessione, ma solamente in maniera indiretta, attraverso il meccanismo di compensazione col debito del mandatario avente ad oggetto il versamento delle somme incassate.

1.2 Sul piano probatorio il mantenimento da parte del debitore della facoltà di operare sui titoli azionari viene riconosciuto dai sigg.ri B(omissis) e B(omissis) nella lettera del 12.1.2009, nella quale, rispondendo alla missiva della banca del 18.11.2008, pur lamentando le limitazioni poste dalla Banca alla vendita dei titoli, affermavano tramite il proprio legale che mentre sino al Gennaio 2008 al Sig. B(omissis) era consentito vendere i titoli in questione senza obblighi e limiti, dal successivo mese di Febbraio BANCA 1, senza alcuna valida e comprensibile giustificazione, autorizzò alcune limitate vendite ponendo tuttavia l'obbligo specifico di reinvestire immediatamente il denaro ricavato con acquisti di altri titoli, così esponendo unilateralmente l'investimento alle incertezze e alle crisi del mercato.

Dunque se fino al mese di gennaio 2008 i clienti potevano operare autonomamente sui titoli oggetto del mandato e del pegno, le operazioni successive, anche se subordinate alla autorizzazione della banca, erano consentite, con una sostanziale deroga al vincolo che caratterizza il pegno.

Inoltre, anche a pagina 15 dell'atto di citazione a decreto ingiuntivo gli oppositori riconoscono che a seguito di alcuni solleciti, di cui uno inviato il 7.4.2008, la banca autorizzò la vendita di alcuni titoli azionari, anche se non si specifica se l'operazione venne effettuata e quale fu il controvalore realizzato. Le prove testimoniali hanno confermato la possibilità del convenuto appellato di intervenire direttamente sui titoli oggetto di mandato irrevocabile all'incasso e di pegno. All'udienza del 21.09.2017 il vicedirettore (omissis) ha riferito che alla data dell'evento contestato, ovvero il 16.01.2008, il B(omissis) avrebbe potuto vendere i titoli previa comunicazione alla filiale di Perugia, che contattava direttamente l'ufficio titoli di Bologna per permettere l'operazione. Secondo il teste tra l'altro non vi era bisogno di alcuna autorizzazione (e questo trova conferma nella lettera del legale dei convenuti appellati del 12.1.2009).

Il teste ha poi precisato che successivamente (non è chiaro a partire da quale data) il B(omissis) poteva vendere autonomamente i titoli, in quanto lo sblocco avveniva su semplice richiesta del cliente.

Nella stessa udienza la teste (omissis), impiegata della banca addetta alla compravendita dei titoli, affermò di essersi occupata, all'epoca dei fatti, dello sblocco dei titoli dati in garanzia per la vendita da parte dei clienti.

I clienti la contattavano telefonicamente e lei inviava la richiesta alla sede di Bologna. Tutto si svolgeva generalmente in un paio di ore.

Trattandosi di una vendita a un valore inferiore rispetto a quello garantito, l'impiegata sostiene di avere contattato anche la Funzione Crediti di Bologna nella prima mattinata a metà gennaio 2008 e di aver ricevuto risposta verso 14.30, comunicata immediatamente, certamente entro le 15.00, ai clienti, i quali tuttavia le dicevano che i prezzi erano cambiati rispetto alla mattina e non intendevano più vendere. La teste ha precisato che nell'arco temporale da metà gennaio a metà febbraio 2008 non era stata più contattata dal B(omissis) per la vendita, e di essere stata contattata a metà febbraio, con richieste di vendita che sono state eseguite con lo stesso iter: richiesta di autorizzazione alla funzione crediti e richieste di sblocco alla funzione finanza.

Il teste del Sig. B(omissis), (omissis), ha affermato di aver assistito a due telefonate, una nella giornata del 16.01.2008 e un'altra circa un mese dopo, in cui il B(omissis) si lamentava con la Banca per la mancata autorizzazione alla vendita dei titoli.

Il teste riferisce di aver sentito il B(omissis) parlare con la banca in merito a una e-mail (presumibilmente l'email di sblocco dei titoli) sia in data 16.01.2008, sia un mese dopo. In riferimento a tale email il teste non afferma né nega che sia stata inviata al cliente, ma soprattutto, pur lasciando intendere che il B(omissis) aveva un problema a rintracciarla ("parlava di un'email chiedendo di essere informato dove fosse arrivata"), non afferma affatto che tale email contenesse il rifiuto da parte della banca.

E in ogni caso la lettera del legale dei Sig.ri B(omissis) e B(omissis) del 12.1.2009 smentisce la presunta impossibilità del B(omissis) di intervenire sui titoli oggetto di mandato e di pegno. All'udienza del 14.12.2017 il teste (omissis), impiegato nell'Ufficio di Direzione di Bologna che si occupa della concessione e gestione del credito, ha confermato di essere stato contattato intorno alle 9.00 del 16 gennaio 2008 via e-mail dalla collega di Perugia (omissis), la quale le rappresentò che il cliente B(omissis) intendeva vendere dei titoli concessi in garanzia per il valore di mercato di euro 300.000,00 – 400.000,00 euro. L'autorizzazione del suo ufficio era necessaria perché il valore dei titoli al momento della richiesta era inferiore al valore di garanzia previsto nella delibera di concessione del credito.

Il teste ha confermato altresì di aver dato l'autorizzazione alla vendita con e-mail inviata alla collega (omissis) nel primo pomeriggio, intorno alle 14.45 circa e che la chiusura dei mercati avviene alle 17. Quanto sinora detto porta a escludere la violazione da parte dell'istituto di credito del dovere di cooperazione e salvaguardia dei diritti del debitore, in quanto il 16.1.2008 quest'ultimo avrebbe potuto vendere parte consistente dei titoli, ma aveva cambiato idea, mentre la facoltà di operare sui titoli non venne meno neppure in epoca successiva. Anche dopo il 16.1.2008 non risulta infatti provato che la banca abbia negato la propria disponibilità alla vendita dei titoli, e tra l'altro, per espressa ammissione dei convenuti appellati, nell'Aprile 2008 (pag. 15 atto di opposizione a d. i. B(omissis) e B(omissis)) la banca autorizzò nuovamente la vendita dei titoli.

Deve pertanto escludersi che le ragioni di credito della banca potessero essere soddisfatte esclusivamente con la vendita dei titoli escludendo gli altri beni dei debitori, in quanto, oltre alla assenza di accordi in tal senso, la titolarità da parte dei convenuti dell'eventuale controvalore di vendita, e il potere di gestione dei convenuti erano incompatibili con tale assunto.

1.3 Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche in ordine al pegno dei titoli azionari, inerente il finanziamento di euro 40.000,00, deve escludersi che nella specie l'obbligo di custodia di cui all'art. 2790 c.c. obbligasse la banca a controllare le quotazioni dei titoli e a venderli, in quanto:

- a) tali poteri, limitativi del vincolo pignoratorio, rientravano nelle facoltà del Sig. B(omissis);
- b) nel lasso temporale tra il Gennaio e l'Ottobre 2008 non risulta che i convenuti appellati abbiano sollecitato la banca alla vendita dei titoli; in particolare il documento 9) del fascicolo dei convenuti appellati contiene solo una ricevuta di spedizione e ricevimento, ma non il testo della lettera inviata alla BANCA 1.

L'art. 2790 c.c., il quale prevede che il creditore sia tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa, presuppone che sia quest'ultimo ad avere il controllo e la disponibilità esclusiva sul bene dato in pegno.

Nel caso di specie il concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale evidenzia invece come il Sig. B(omissis) abbia sempre avuto la possibilità di operare sui titoli dati in pegno, che fino al mese di Gennaio 2008 poteva vendere autonomamente senza necessità di autorizzazione, mentre successivamente potevano essere alienati con l'autorizzazione della banca.

1.4 E' quindi del tutto evidente che la facoltà dei debitori di operare sui titoli dati in pegno limitava per converso il potere della banca di venderli unilateralmente.

Di conseguenza la banca non aveva un dovere di cooperazione finalizzato al controllo e alla vendita dei titoli, in quanto tali facoltà facevano capo ai debitori, i quali avrebbero dovuto controllare i titoli e scegliere opportunamente il momento e le modalità con cui liquidare l'investimento, al fine di evitare almeno la perdita dell'importo corrispondente al capitale erogato in prestito di euro 900.000,00.

Tanto è vero che la vendita dei titoli nel mese di Novembre 2008 da parte dell'istituto di credito appare motivava dall'inerzia dei debitori, che pur potendo vendere i titoli quanto meno nel Gennaio e nell'Aprile 2008, avevano lasciato che si deprezzassero.

Non può pertanto trovare applicazione il precedente evocato dai convenuti appellati (Cass. civ. n. 12863 del 14/05/2019), secondo il quale, in virtù del principio di buona fede oggettiva, il creditore pignoratizio è tenuto a cooperare con il datore del pegno al fine di evitare la svalutazione dei titoli, che viene equiparata dalla Corte al deterioramento e da cui è stata tratta la seguente massima: La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.

In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, rilevata la mancata attivazione da parte del costituente il pegno dell'art. 2795, comma 3, c.c., aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della banca che nonostante fosse garantita da titoli quotati nel mercato regolamentato e soggetti a forte decremento di valore, era rimasta inerte nonostante le sollecitazioni del debitore per la loro monetizzazione. Secondo la Corte, "il dovere di custodia, dalla norma dell'art. 2790 c.c. posto a carico del creditore garantito, integra dunque un obbligo di protezione della posizione del datore, che - in caso di rischio sensibile di deterioramento del bene - risulta funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario."

Nel caso esaminato dalla Cassazione, che ha trovato seguito anche di recente nella decisione della S. C. n. 6549 del 6.3.2023, il debitore non aveva il potere di operare sui titoli, e aveva più volte sollecitato la Banca alla vendita dei titoli, la quale era rimasta inerte.

Nel caso di specie, invece, non può dirsi che l'BANCA 1 abbia violato il dovere di cooperazione nell'interesse del debitore, dato che dalle risultanze istruttorie emerge che:

- a) fino a gennaio 2008 i debitori potevano operare autonomamente sui titoli, mentre successivamente la banca li aveva autorizzati a vendere, così da liquidare l'investimento per recuperare il controvalore monetario del capitale investito e rientrare della propria esposizione;
- b) ne deriva che i convenuti appellati avevano il potere-dovere di controllare il valore dei propri investimenti;
- c) I convenuti appellati non hanno mai sollecitato la banca alla vendita dei titoli.

Da ultimo, occorre rilevare che la fluttuazione di prezzo dei titoli non può essere paragonata al deterioramento della cosa data in pegno, mancando il requisito della definitività della perdita di valore, che si verifica esclusivamente nell'ipotesi di fallimento della società o di uscita dai listini di borsa.

2. L'appello incidentale di B(omissis) e B(omissis) e la domanda di risarcimento del danno.

Quanto sinora detto determina di riflesso la infondatezza dell'appello incidentale dei convenuti appellati. I convenuti sostengono che il primo giudice avrebbe a torto rigettato la domanda risarcitoria, ritenuta generica per la "mancata indicazione circostanziata dei titoli, del loro numero e rispettive precise quotazioni". I titoli dati in garanzia risultano invece esattamente indicati nella documentazione prodotta da BANCA 1 S.p.a..

Il pregiudizio patrimoniale viene articolato in due profili, l'uno conseguente alla violazione del dovere di custodia ex art. 2790 c.c., con una perdita di euro 351.000,00 euro, e l'atro conseguente al recesso anticipato dal contratto di apertura di credito e di conto corrente, e alla segnalazione alla centrale di allarme interbancaria, quantificato in euro 100.000,00.

2.1 Circa il primo, acclarata la violazione del dovere di custodia e di vendita dei titoli a carico del creditore ex art. 2790 c.c., a pag. 15 della comparsa di costituzione gli appellati affermano che, poiché al 3.1.2008 il controvalore potenziale dei titoli sarebbe stato di euro 1.251.753,00 la mancata vendita

dei titoli e il diniego di autorizzazione al B(omissis) avrebbe impedito alla Banca il recupero dell'affidamento di €

900.000,00, e ai clienti il conseguimento di un utile di € 351.000,00, corrispondente al mancato guadagno.

L'assunto è infondato, in quanto, come si è visto, i Sigg.ri B(omissis) e B(omissis) hanno espressamente dichiarato che fino alla prima metà di Gennaio 2008 avevano potuto operare autonomamente sui valori mobiliari, e in ogni caso le prove per testimoni hanno dimostrato che la banca autorizzò la vendita, ma fu il Sig. B(omissis) a tirarsi indietro, provocando causalmente la mancata vendita di quella data. 2.2 Quanto al secondo, il pregiudizio patrimoniale deriverebbe dalla lesione dell'immagine e dalla impossibilità di continuare ad operare e far conto negli affidamenti concessi sia a seguito dell'arbitraria chiusura del rapporto di conto corrente, sia per la segnalazione alla Centrale Rischi. Tali circostanze avrebbero comportato un danno di immagine e strettamente patrimoniale consistente nell'impossibilità di compiere operazioni e/o intermediazioni bancarie per dieci anni, quantificato in via equitativa in una somma non inferiore ad €.100.000,00. Anche tale profilo non ha consistenza.

La banca è receduta dal rapporto di apertura di credito a seguito della riduzione della garanzia, alla quale hanno concorso sia l'inerzia dei convenuti appellati nell'attivarsi per vendere i titoli o sollecitare la banca in tal senso, sia il successivo inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme concesse in apertura.

Il recesso non può pertanto ritenersi abusivo, in quanto avvenuto in presenza di una riduzione del grado di solvibilità del cliente, che è il parametro orientativo delle scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi anche con effetto immediato (Cass. 21 maggio 1997, n. 4538). Tale riduzione del grado di solvibilità non si identifica con il vero e proprio stato di insolvenza, in quanto allora si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291). A fronte dell'esercizio del diritto di recesso attribuito dalla legge o dal contratto, è onere del cliente – il quale allegghi la violazione della clausola della buona fede e correttezza nei rapporti interprivati – provare l'integrazione della fattispecie abusiva". Grava infatti sulla parte, la quale assume l'illegittimità del recesso per arbitrarità e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciare le ragioni e di fornire la relativa prova (cfr. Cass. 7 marzo 2008, n. 6186; Cass. 11 gennaio 2006 n. 394), dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli (Cass. 24 agosto 2016, n. 17291).

Circa la segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria, da ritenere pacifica, la domanda risarcitoria deve essere respinta, in quanto la ricorrente non ha allegato né provato in modo specifico il pregiudizio patrimoniale o alla reputazione subito.

Il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Civ. n. 3130 del 09/02/2021; Cass. Civ. n. 6589 del 06/0/2023).

L'accertamento del danno causato dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esige peraltro l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perdita possibilità dell'accesso al credito; (b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico o della situazione personale del soggetto danneggiato. L'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo.

Nel caso che occupa non risulta allegata, se non genericamente, né è provata, la contrazione dei finanziamenti o la perdita possibilità di accesso al credito.

3. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite

In conclusione l'impugnazione principale deve essere accolta, con conseguente condanna di B(omissis) e B(omissis), al pagamento in solido dell'importo di euro 568.673,58 oltre interessi di mora in favore di BANCA INCORPORANTE, società incorporante la BANCA 1.

Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare della BANCA, in quanto l'art. 5 dell'atto pubblico di scissione con assegnazione del patrimonio della BANCA 1 e la BANCA del

16.1.2018 ha escluso espressamente, tra gli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento a seguito della scissione, i rapporti contenziosi e processuali attivi e passivi.

Deve essere respinto l'appello incidentale di B(omissis) e B(omissis).

I convenuti appellati devono quindi essere condannati alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore di BANCA INCORPORANTE, liquidate ai sensi del D. M. n. 55 del 2014.

Vengono compensate per intero le spese di lite tra i convenuti appellati e la BANCA.

PER QUESTE RAGIONI

La Corte d'appello

definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:

1) accoglie l'appello principale e per l'effetto condanna B(omissis) e B(omissis), in solido tra loro, al pagamento in favore di **BANCA INCORPORANTE**, società incorporante la BANCA 1, dell'importo di euro 568.673,58, oltre agli interessi di mora al prime rate di Istituto dal 18.11.2008 al saldo.

2) Rigetta l'appello incidentale di B(omissis) e B(omissis);

3) condanna B(omissis) e B(omissis), in solido, alla refusione in favore della BANCA INCORPORANTE delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 15.600,00 per compensi professionali del primo grado, e euro 2.556,00 per anticipazioni e euro 15.000,00 per compensi professionali del secondo grado, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali sul compenso liquidato.

4) compensa per intero le spese di lite tra B(omissis) e B(omissis) e BANCA.

5) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Perugia, camera di consiglio del 1.10.2023.